



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza

N. R.G. [REDACTED]

Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, all'esito dell'udienza del 07/12/2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento in epigrafe, promosso da [REDACTED]
(c.f. [REDACTED]), rappr. e dif. dall'avv. [REDACTED];
ricorrente

contro

COMUNE DI VITTORIA rappr. e dif. dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
resistente

avente ad oggetto: retribuzione

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza;

FATTO E DIRITTO

[REDACTED] rappresenta di aver svolto attività lavorativa a favore del Comune di Vittoria nei seguenti periodi ed in base alle seguenti forme contrattuali:

- dal 1.10.2005 al 30.9.2006 presso il settore Polizia Municipale – Ufficio Protezione Civile, in base ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, “per il rilevamento dei rischi sul territorio e nella trasposizione cartografica su supporto informatico necessarie per l’attuazione del piano di emergenza di Protezione Civile”;
- dal 3.1.2007 al 31.1.2007 presso il medesimo settore ed in base alla medesima tipologia contrattuale, “per la predisposizione dei piani di emergenza di Protezione Civile da attuare in caso di calamità naturali”;
- dal 1.2.2007 al 31.12.2007 presso il settore Tributi Economato e Servizi Fiscali con la medesima tipologia contrattuale “per la realizzazione del progetto relativo al recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi per l’anno 2007”;
- dal 1.1.2008 al 31.12.2008 presso il settore Ecologia e Servizi, Chimici – Ufficio Protezione Civile, con la medesima tipologia contrattuale “per l’elaborazione del piano di incendio interfaccia”;
- dal 1.1.2009 al 31.3.2009 presso l’Ufficio Protezione Civile, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, “per predisporre la formazione dei piani di emergenza in caso di calamità naturali”;
- dal 1.4.2009 al 30.6.2009 presso l’Ufficio Protezione Civile, senza regolarizzazione;
- dal 1.12.2010 al 29.12.2012 presso il Settore manutenzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed inquadramento nel profilo di istruttore dei servizi tecnici cat. C.

Il ricorrente deduce l’unicità del rapporto di lavoro intercorso e la sua natura subordinata, in quanto egli:



- doveva osservare un rigido orario di lavoro (36 ore settimanali in cinque giorni);
- doveva attestare la propria presenza sul luogo di lavoro con cartellino segnatempo o annotazione sul registro presenze;
- doveva annotare la propria uscita dal posto di lavoro in apposito registro con indicazione della motivazione, nonché comunicare eventuali assenze per malattia;
- era sottoposto a direttive del responsabile dell'ufficio, venendo peraltro spesso qualificato come "dipendente";
- veniva retribuito con compenso mensile parametrato sul trattamento dei dipendenti col suo stesso inquadramento;
- era poi stato effettivamente assunto quale dipendente (periodo 1.12.2010 – 29.12.2012);
- aveva continuato a lavorare pur senza formale regolarizzazione (periodo 1.1.2009 – 30.6.2009).

Il ricorrente chiede preliminarmente riconoscersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nella categoria C del c.c.n.l. 1998-2001 come Istruttore Area Tecnica, a decorrere dal 1.10.2005 sino al 31.3.2009. Tale inquadramento corrisponderebbe infatti all'attività richiesta dai vari contratti di co.co.co. nonché a quello poi ottenuto con l'assunzione a tempo determinato.

Chiede quindi la condanna del Comune di Vittoria al pagamento delle differenze retributive tra quanto egli avrebbe dovuto ricevere quale dipendente e quanto percepito quale co.co.co., per € 16.173,72; nonché € 5.037,42 a titolo tredicesime; € 5.037,42 a titolo ferie non godute ed € 4.477,70 a titolo di t.f.r.

Quanto al periodo di lavoro svolto senza alcuna regolarizzazione, reclama la relativa retribuzione pari ad € 6.716,56.

Si costituiva il Comune di Vittoria eccependo l'inammissibilità dell'azione non avendo mai il ricorrente impugnato le delibere di conferimento degli incarichi di co.co.co., nonché la prescrizione quinquennale con riferimento al periodo antecedente di più di cinque anni alla diffida del 1.10.2013.

Deduce inoltre l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c., richiamato dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese.

Deduce la sussistenza dei requisiti del rapporto di co.co.co., in quanto l'oggetto della prestazione corrisponderebbe ad obiettivi e progetti specifici coerenti con le esigenze dell'ente e durata, luogo oggetto e compenso della collaborazione erano predeterminati.

Anzitutto è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per non avere il ricorrente impugnato le delibere di conferimento degli incarichi di co.co.co., non rinvenendosi (né del resto essendo stata richiamata dal Comune resistente) alcuna norma che preveda la decadenza dal diritto vantato dal ricorrente in caso di mancata impugnativa dei conferimenti degli incarichi di collaborazione. Infatti l'art. 32, co. 3, lett. b) l. 183/2010 prevede l'applicabilità del regime decadenziale di cui all'art. 6 l. 604/1966, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai soli casi di "recesso del committente".

Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono. Anzitutto, non è condivisibile la tesi prospettata dal Comune resistente secondo cui il ricorrente, col ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 627/2009 r.g., nelle cui conclusioni egli espressamente rinunciava "ad ogni eventuale differenza retributiva e/o oneri accessori comunque ricollegabili all'intercorso rapporto di lavoro", avrebbe rinunciato ai diritti in questa sede reclamati, e ciò per più ordini di ragioni. Anzitutto il ricorso non è sottoscritto personalmente dal ricorrente né consta alcuna procura



speciale al difensore a rinunciare a diritti peraltro nemmeno oggetto di quel giudizio; in secondo luogo, essendo la rinuncia formulata in seno alla conclusioni del ricorso, col quale il ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto ad accedere ad una procedura di stabilizzazione indetta dal Comune resistente, essa deve essere intesa come subordinata all'accoglimento di tali conclusioni: pertanto, essendo stato il ricorso respinto, tale rinuncia non ha alcun effetto anche per tale motivo.

L'art. 61 d.lgs. 276/2003 stabiliva, nel testo *ratione temporis* applicabile, antecedente alla riforma del 2012: "...i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa...".

È pacifico in giurisprudenza che "ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (ex multis C. 25224/2009). Il rapporto formalmente qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa a progetto può quindi concretamente svolgersi nelle forme della subordinazione, qualora sussista il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In particolare, "costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della



prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale" (C. 14530/2021).

Occorre quindi valutare se l'attività finalizzata alla realizzazione dei progetti oggetto dei contratti di co.co.co. sia in realtà avvenuta nelle forme della subordinazione, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò senza che venga in rilievo l'art. 2126 c.c., che riguarda la diversa ipotesi della prestazione svolta a fronte di un contratto di lavoro poi rivelatosi nullo o annullabile.

Pertanto, occorre evidenziare che le mansioni del ricorrente, come emerge dai progetti via via affidatigli, hanno natura intellettuale, e che prestazioni di tal fatta "mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari" e che quindi "ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso

mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto [...] accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto" (C. 5886/2012, C. 4770/2003). Si tratta della c.d. subordinazione attenuata, che si ravvisa quando "il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma, essenzialmente, nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico" (C. 9463/2016) e a fronte dello "inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa" (C. 24078/2021).

Orbene, dall'istruttoria svolta, ed in particolare dalle testimonianze rese da [redacted] e [redacted] all'udienza del 20.11.2015 e dal doc. 15 prodotto dal ricorrente e riconosciuto dal teste [redacted] all'udienza del 10.6.2016 risulta che:

- al ricorrente era imposto il rigido orario di lavoro indicato in ricorso;
- egli era tenuto a firmare il registro presenze e a timbrare il cartellino segnatempo come i dipendenti;
- egli riceveva regolarmente direttive dal responsabile dell'ufficio di assegnazione.

Inoltre, non è contestato che la retribuzione del ricorrente quale co.co.co. fosse parametrata su quella dei dipendenti adibiti ad analoghe mansioni. Ancora, è pacifico che il ricorrente ha lavorato ininterrottamente per il Comune resistente dal 3.1.2007 al 31.3.2009 in forza di più contratti di collaborazione: il rapporto è quindi stato sostanzialmente continuativo nonostante il formale susseguirsi di più contratti di collaborazione, il che ulteriormente depone per la natura subordinata del rapporto, essendo scarsamente verosimile che, in ben tre occasioni (31.1.2007-1.2.2007; 31.12.2007-1.1.2008; 31.12.2008-1.1.2009), la necessità datoriale di

realizzare il progetto di cui al contratto successivo coincidesse con l'ultimazione del progetto precedente.

Infine, l'imposizione di un rigido orario di lavoro fa presumere che il ricorrente dovesse chiedere l'autorizzazione alle ferie e i permessi per assentarsi dal lavoro (circostanze che testi escussi non sono stati in grado di confermare), quale naturale conseguenza di tale rigidità. Parimenti, l'obbligo di attestare il rispetto dell'orario tramite cartellino segnatempo o sottoscrizione del registro presenze, essendo finalizzato a verificare il rispetto dell'orario di lavoro, è chiaro indice del potere gerarchico-disciplinare del datore.

Tali circostanze portano a ritenere sussistente il vincolo della subordinazione c.d. attenuata nei termini sopra esposti: deve cioè ritenersi che il ricorrente non dovesse semplicemente coordinarsi con la struttura organizzativa del datore di lavoro (caratteristica della collaborazione coordinata e continuativa), bensì che vi fosse stabilmente inserito, nonché sottoposto al potere di controllo datoriale (caratteristica tipica della subordinazione).

In ordine all'inquadramento, è sufficiente verificare la riconducibilità delle mansioni emergenti dai progetti concordati alla declaratoria invocata dal ricorrente, ossia quella di Istruttore Area Tecnica categoria C. Infatti, in mancanza di alcuna deduzione di senso contrario, deve presumersi che le mansioni del ricorrente siano state quelle finalizzate alla realizzazione dei progetti via via concordati con i contratti di collaborazione.

La relativa declaratoria di cui al c.c.n.l. di classificazione del personale dipendente delle Amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie Locali (la cui applicabilità non è contestata dal Comune resistente), prevede: "CATEGORIA C. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Approfondite conoscenze mono



specialistiche (la base teorica di conoscenze e acquisibile con la scuola superiore) e necessità di aggiornamento; un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale". Considerando che i progetti affidati al ricorrente hanno tutti natura intellettuale, e che le declaratorie relative alle categorie A e B riguardano prestazioni di natura manuale-operativa, la qualificazione operata dal ricorrente appare corretta.

Al ricorrente spetta quindi la retribuzione per tale inquadramento detratto quanto effettivamente ricevuto nei periodi in cui prestò la propria opera quale co.co.co.

Nulla spetta per il periodo in cui lavorò senza alcuna formalizzazione (1.4.2009 – 30.6.2009). Infatti, ai sensi dell'art. 2094 c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa": occorre quindi l'assunzione di un obbligo che trovi il proprio corrispettivo nel pagamento della retribuzione. Mancando qualunque deduzione in ordine all'assunzione di tale vincolo sinallagmatico nel periodo in esame, per avere il ricorrente semplicemente dedotto di avere in via di fatto prestato la propria opera a favore della controparte, non può ravvisarsi alcun rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal comune resistente. In particolare, quest'ultimo deduce che il primo atto



interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida del 1.10.2013. Il ricorrente contrasta tale eccezione producendo gli atti del giudizio cautelare n. 627/2009 r.g. Orbene, ferma l'ammissibilità di tale produzione in quanto resa necessaria dalle difese del resistente, per il semplice fatto che la prescrizione è oggetto di eccezione in senso stretto e pertanto non entra nel *thema decidendum* finché non viene sollevata dal resistente, deve rilevarsi l'inidoneità ad interrompere la prescrizione, perché quel giudizio non ebbe ad oggetto le differenze retributive oggi reclamate dal ricorrente, bensì la pretesa dello stesso ad essere incluso nelle procedure di stabilizzazione avviate dal Comune di Vittoria: conseguentemente il ricorso introduttivo non può essere quale atto interruttivo ai sensi dell'art. 2943 c.c.

Sono quindi prescritte le differenze retributive maturate prima del 1.10.2008, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., non potendosi ritenere il termine sospeso durante il rapporto di lavoro, essendo sempre stato il rapporto in esame assistito dalla tutela reintegratoria a fronte del licenziamento (C. Cost. 63/1966, C. 11868/2016).

Il diritto al t.f.r. è invece prescritto esclusivamente con riferimento al periodo 1.10.2005 – 30.9.2006, perché esso “sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato” (C. 2827/2018), con la conseguenza che, avendo il ricorrente ininterrottamente lavorato per il Comune resistente dal 3.1.2007 al 31.3.2009, il diritto relativo a tale periodo è sorto solo in tale ultima data, che rientra nel quinquennio precedente l'atto interruttivo della prescrizione.

Sono prescritte le sole tredicesime mensilità relative agli anni 2005-2007, sorgendo il diritto al relativo pagamento nel dicembre di ciascun anno e risultando prescritte le retribuzioni da corrispondersi anteriormente al 1.10.2008.



Non sono invece prescritte le indennità per ferie non godute, operando in tal caso il termine decennale (C. 1757/2016).

In base alle risultanze della c.t.u., ritenute congrue ed esaurienti anche alla luce delle osservazioni del Comune resistente, ed in particolare alle tabelle a pag. 10 della relazione, quest'ultimo deve essere condannato a pagare al ricorrente:

- € 1.101,33 per differenze retributive (periodo gennaio-marzo 2009), oltre rivalutazione ed interessi dalle singole mensilità al pagamento;
- € 2.088,29 per tredicesime 2008 e 2009 (già detratta la quota relativa al periodo 1.4.2009 – 30.6.2009 di cui alla relazione integrativa del c.t.u.) oltre rivalutazione e interessi a decorrere dalle relative mensilità al pagamento;
- € 6.799,84 a titolo di indennità sostitutiva di ferie (già detratta la quota relativa al periodo 1.4.2009 – 30.6.2009 di cui alla relazione integrativa del c.t.u.), oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione delle ferie;
- € 3.501,07, a titolo t.f.r. (già detratta la quota relativa al periodo 1.4.2009 – 30.6.2009 di cui alla relazione integrativa del c.t.u.), oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal 31.3.2009.

Stante la reciproca soccombenza parziale, le spese vanno compensate nella misura della metà, con la restante metà a carico del Comune convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice, contrariis reiectis,

- in parziale accoglimento del ricorso, condanna il Comune di Vittoria a pagare a [REDACTED] la complessiva somma di € 13.490,53 oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;

- compensa le spese di lite nella misura della metà, con la restante metà a carico del Comune di Vittoria, liquidando tale frazione in € 2.500,00 oltre i.v.a., c.p.a., rimborso spese forfetario nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.

Ragusa, 07/12/2021

Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)

